

SERVIZI SOCIO-SANITARI RESIDENZIALE E DIURNI PER DISABILI MOTORI

LO STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art. 1

È costituita in Brescia, la Società Cooperativa di solidarietà sociale a mutualità prevalente: "COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA - ONLUS".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie o rappresentanze anche altrove.

Art. 2

La Cooperativa Sociale avrà durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, anche prima della scadenza del termine, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 3

La Cooperativa Sociale non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini e svolge la propria attività esclusivamente a favore di persone con disabilità nelle attività motorie e del muoversi, soprattutto spastici e miodistrofici prioritariamente residenti nella Provincia di Brescia, gestendo servizi socio-sanitari, assistenziali, educativi e di qualunque altro genere purché utili al raggiungimento di una migliore condizione di vita loro e delle loro famiglie.

Per raggiungere tali finalità la Cooperativa può impegnarsi anche nella predisposizione e gestione di attività di formazione e addestramento, proponendosi quale agenzia formativa per la qualificazione e riqualificazione del proprio personale dipendente e/o di altro personale disoccupato o dipendente da altri enti intenzionato a qualificarsi nel settore della disabilità o comunque nel settore socio-sanitario.

Quanto sopra viene perseguito utilizzando, in via principale, il complesso edilizio denominato Scuola Nikolajewka, eretto dagli Alpini bresciani a memoria dei propri caduti dell'omonima battaglia, nel modo più opportuno e consono all'immagine di monumento "vivente" che essi gli hanno voluto imprimere, privilegiando l'utilizzo di tutte le categorie di Soci di cui all'art. 4 e rivolgendo i propri servizi soprattutto ai Soci fruitori.

La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modifiche e integrazioni.

La Cooperativa sociale può emettere titoli di solidarietà.

TITOLO II

SOCI

Art. 4

Il numero dei Soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. La responsabilità dei Soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

Possono essere Soci tutti i cittadini persone fisiche che, condividano gli scopi sociali della Cooperativa, intendano contribuire al loro raggiungimento e appartengano alle seguenti categorie:

a. Soci fruitori, che, portatori di disabilità nelle attività motorie e del muoversi, usufruiscano, abbiano usufruito o intendano usufruire, direttamente o indirettamente, dei servizi della Cooperativa ed i loro familiari;

b. Soci prestatori, che possedendone i titoli e le competenze professionali necessari, prestino attività di lavoro remunerato presso la Cooperativa. Essi svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività e al volume di lavoro disponibile. Partecipano ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione, e mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa;

c. Soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 2 legge 8 novembre 1991 n. 381, Il numero dei Soci Volontari non può superare la metà del numero complessivo dei Soci e ad essi può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci.

d. Soci sovventori, che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendali

Possono essere altresì socie persone giuridiche, pubbliche o private, o enti collettivi privi di personalità giuridica, nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.. Ad esse spetta un numero di voti proporzionale all'impegno assunto, stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

Possono essere Soci, a sensi di quanto disposto dall'art. 23, terzo comma, decreto legislativo Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio, imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio d'Amministrazione

Art. 5

Chi desidera diventare Socio deve presentare una domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, recante la dichiarazione di condividere lo scopo sociale e di obbligarsi all'osservanza del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

Nella domanda devono essere indicati:

- a. per le persone fisiche: cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza, motivo della richiesta, categoria di soci cui chiede di essere iscritto ed ogni altra notizia che sarà specificata da apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione; nella domanda di ammissione alla categoria dei Soci prestatori, dovranno essere altresì indicati i requisiti tecnico professionali, e l'attività di lavoro che il richiedente intende svolgere nella Cooperativa;
- b. per le persone giuridiche pubbliche o private, o per gli enti collettivi privi di personalità giuridica: la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale, l'organo sociale che ha autorizzato la domanda, la qualità della persona che sottoscrive la domanda, il motivo della richiesta; la domanda dovrà essere corredata dall'atto costitutivo, da copia della deliberazione dell'organo competente e dall'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

Art. 6

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a Socio decide il Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel Libro dei Soci.

Il nuovo ammesso deve versare l'intero importo delle azioni sottoscritte e il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio relativa all'accettazione della domanda, il socio sarà escluso, previa intimazione da parte del Consiglio d'Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto .

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato.

Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sulla istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima convocazione.

Gli amministratori nella redazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci

Art. 7

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo Statuto, i Soci sono obbligati

- a. ad osservare lo Statuto, i regolamenti interni, e le deliberazioni adottate dagli organi sociali ;
- b. a contribuire al perseguimento dello scopo sociale.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 8

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9

Nel caso di perdita della qualità di Socio, le azioni vengono rimborsate al Socio, anche se sovventore, o agli aventi diritto sulla base del bilancio d'esercizio in cui si sia verificata la perdita della qualità di socio ad un valore non superiore a quello nominale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dalla perdita della qualità di Socio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai Soci uscenti o agli aventi diritto dei Soci defunti saranno devolute al Fondo di riserva

Il rimborso sarà fatto entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda

Art.10

Oltre che nei casi previsti dalla legge il recesso è consentito al Socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione a termini dell'art. 4;
- b. che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento dello scopo sociale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, se ne deve dare immediata comunicazione al socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal Consiglio di Amministrazione essere escluso il Socio che:

- a. non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione; con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:
 - per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;
 - per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;
 - per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;
- b. non partecipi di persona o per delega alle assemblee per due anni consecutivi dimostrando così di aver perso ogni interesse al raggiungimento degli scopi sociali;
- c. non osservi le disposizioni contenute nel presente statuto e nei regolamenti interni oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- d. non provveda al versamento dell'importo delle azioni sottoscritte, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto o, senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa. Il Socio inadempiente deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata A.R. a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il Socio si mantenga inadempiente
- e. in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente la Cooperativa o fomenti dissidi o disordini di qualunque natura tra i Soci;
- f. svolga attività contrastante con gli interessi della Cooperativa o prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa o svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione scritta del Consiglio di Amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizioni innanzi al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

TITOLO III

SOCI SOVVENTORI

Art. 12

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 legge 31 gennaio 1992, n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di €. 500,00 ciascuna.

Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari ad una.

Art. 13

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a. l'importo complessivo dell'emissione;
- b. l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c. il termine minimo di durata del conferimento;
- d. i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci ordinari;
- e. i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti in

relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 14

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione per i soci cooperatori.

TITOLO IV PATRIMONIO SOCIALE

Art. 15

Il patrimonio sociale è formato:

- a. dal capitale sociale che è variabile ed è costituito da un numero illimitato di azioni nominative del valore nominale di € 25,00 (Euro venticinque/00) ciascuna;
- b. dal fondo di riserva indivisibile costituito dalle eccedenze attive di bilancio e dalle azioni eventualmente non rimborsate ai Soci receduti o esclusi o agli eredi o legatari dei Soci defunti a norma dell'art. 9;
- c. dal fondo apporti in conto capitale, che è indivisibile, costituito da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici o privati;
- d. dal fondo per lo sviluppo tecnologico e il potenziamento aziendale.

Le Sezioni Brescia, Montesuello e Val Camonica dell'Associazione Nazionale Alpini e le Sezioni di Brescia delle Associazioni AIAS e UILDM sosterranno in ogni momento le necessità finanziarie della Cooperativa anche attraverso pubbliche raccolte opportunamente abbinata alla propaganda indispensabile a renderla nota e popolare.

Art. 16

Le azioni non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Si applicano, in tale caso, le disposizioni dell'art. 2530 cod. civ.

TITOLO V ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 17

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente.

Art. 18

Salvo quanto previsto per i soci sovventori, nessun utile può essere distribuito ai Soci.

L'eventuale eccedenza attiva del bilancio deve essere destinata al Fondo riserva indivisibile, dedotta la quota degli utili netti destinata ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Nessuna riserva può essere distribuita ai Soci per alcun titolo.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 19

Sono organi della Cooperativa Sociale:

- a. l'Assemblea dei Soci
- b. il Consiglio di Amministrazione
- c. il Collegio Sindacale

A) ASSEMBLEA

Art. 20

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ed è convocata nel Comune ove ha sede la Cooperativa.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, quando particolari esigenze lo richiedano, in un termine in ogni caso non superiore a centottanta giorni come previsto dall'art. 2364 cod. civ.

- a. per approvare il bilancio;
- b. per nominare gli Amministratori o revocarli;
- c. per nominare i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale;
- d. per deliberare sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- e. per deliberare sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri ai sensi del precedente art. 13;
- f. per trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che siano stati posti all'ordine del giorno.

I Soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea a condizione, però, che la domanda relativa sia presentata per iscritto da almeno un decimo dei Soci che hanno diritto a voto nell'Assemblea; in questo ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Art. 21

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, raccomandata a mano o telefax a tutti i Soci, almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci con diritto di voto e sia pure presente la maggioranza dei componenti dell'Organo amministrativo e dei componenti del Collegio Sindacale.

Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22

L'Assemblea Ordinaria, qualunque sia l'oggetto da trattare, è valida: in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea Straordinaria delibera in prima convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà dei voti loro spettanti e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più di un terzo dei voti loro spettanti

Quando si tratta dello scioglimento anticipato della Cooperativa Sociale o della sua trasformazione, l'Assemblea delibera, tanto in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più dei tre quinti dei voti loro spettanti, salvo quanto previsto dall'art. 2545 decies, secondo comma, cod. civ.

Le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le medesime azioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del Socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Art. 23

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano.

Dovranno farsi per scheda segreta quando ne faccia domanda un numero di Soci che rappresentino un quinto dei Soci presenti o rappresentati.

Le elezioni delle cariche sociali dovranno farsi con scheda segreta a scrutinio segreto, salva diversa unanime decisione dell'Assemblea.

Art. 24

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei Soci e non siano in mora nel versamento delle azioni sottoscritte

Ai soci diversi dalle persone fisiche sono attribuiti i seguenti voti:

- 1 voto per conferimenti fino a € 1.000,00;
- 2 voti per conferimenti non inferiore a € 1.001,00 e non superiore a € 5.000,00;
- 3 voti per conferimenti non inferiore a € 5.001,00 e non superiore a € 10.000,00;
- 4 voti per conferimenti non inferiore a € 10.001,00 e non superiore a € 20.000,00;
- 5 voti per conferimenti non inferiore a € 20.001,00

Fermo quanto previsto dall'art. 13 del presente Statuto, a tutti gli altri soci spetta un voto qualunque sia il numero delle azioni sottoscritte.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci.

In caso di malattia o di altro impedimento i Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri Soci mediante deleghe scritte.

Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla Cooperativa Sociale.

Ciascun Socio non può rappresentare per delega più di un Socio.

Non possono essere mandatari né gli Amministratori né i dipendenti della Cooperativa Sociale.

Art. 25

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, salvo che su richiesta di almeno un quinto dei Soci presenti o rappresentati l'Assemblea non elegga altri a presiederla.

Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il presidente è eletto dall'Assemblea.

Alla nomina del Segretario dell'Assemblea provvede il Presidente di questa; il Segretario può essere anche una persona non socia.

Se avvengono votazioni a schede segrete l'Assemblea sceglie tra i presenti due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Anche il verbale redatto dal notaio deve essere trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 26

Il Consiglio di Amministrazione è composto da sette a undici membri eletti dall'Assemblea tra i Soci, di cui almeno uno deve appartenere alla categoria dei soci diversi dalle persone fisiche e almeno uno alla categoria dei soci sovventori. I soci prestatori non possono avere più di due rappresentanti nel Consiglio d'Amministrazione. In ogni caso, i soci sovventori non possono essere più di un terzo dei componenti il Consiglio d'Amministrazione.

Gli Amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili nel limite massimo di tre mandati consecutivi. La loro cessazione è regolata dall'art. 2385 cod. civ.

Nella prima riunione gli Amministratori eleggono tra di loro un Presidente e un Vice Presidente.

Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più Amministratori, ad eccezioni delle materie previste dall'art. 2381 cod. civ., dei poteri di ammissione, recesso, ed esclusione dei soci, e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Ogni quarantacinque giorni, gli Amministratori delegati devono riferire al Consiglio d'Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa.

Il Consiglio può inoltre nominare un Segretario, anche al di fuori del Consiglio.

Gli Amministratori non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa Sociale nell'esercizio delle loro mansioni.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari deleghe, in conformità dello statuto, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori. Il Presidente provvede affinché vengano fornite e a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

La convocazione sarà fatta a mezzo di avviso personale, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, da spedirsi o da recapitarsi, a mezzo lettera, fax o e-mail non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima della riunione, in modo che Amministratori e Sindaci effettivi ne siano informati.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono palesi.

L'Amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo delegato. In tal caso la deliberazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la Cooperativa dell'operazione.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Presidente ha la facoltà d'invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori.

Art. 28

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Cooperativa.

Pertanto, tra l'altro, spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redigere i bilanci;
- c. compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. conferire procure sia generali che speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'art. 28;
- f. se ritiene opportuno, delegare al Presidente parte delle proprie attribuzioni;
- g. assumere e licenziare il personale della Cooperativa Sociale, fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;
- i. occuparsi della gestione dell'impresa, compiendo le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Art. 29

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più Amministratori quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale; gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

La scadenza della carica degli Amministratori così nominati dall'Assemblea è quella degli Amministratori sostituiti.

Art. 30

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la Cooperativa Sociale di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa Sociale davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri in tutto o in parte ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della Cooperativa Sociale.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell'assenza del Presidente

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 31

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non Soci[1]. Essi durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Tutti i Sindaci devono essere revisori contabili iscritti nel registro dei revisori istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il compenso spettante ai Sindaci è stabilito con deliberazione dell'Assemblea all'atto della loro nomina e per tutta la durata del loro ufficio.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

Art. 32

Il Collegio Sindacale

- a. esercita, a sensi del 3° comma dell'art. 2409-bis cod. civ. il controllo contabile sulla Cooperativa,
- b. vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento,
- c. accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto profitti e perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale,
- d. esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo

Il Collegio Sindacale può richiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Delle riunioni e degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito libro verbali.

Il Sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio.

Art. 33

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee.

I Sindaci che non assistano senza giustificato motivo alle Assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'Ufficio.

Il Collegio Sindacale deve convocare l'Assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli Amministratori.

Il Collegio Sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.]

TITOLO VII

REQUISITI MUTUALISTICI

Art. 34

È vietata la distribuzione ai Soci di dividendi.

Le Riserve sociali non sono mai ripartibili fra i Soci durante la vita sociale.

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai Soci, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 35

In caso di scioglimento della Cooperativa Sociale, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dal quarto comma dall'art. 23, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i Soci, stabilendone i poteri.

Art. 36

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti.

